



COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 35

della Giunta comunale

OGGETTO: Assegnazione di contributo straordinario alla Riserva cacciatori di Telve, Telve di Sopra e Carzano per acquisto divise.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **trenta** del mese di **aprile**, alle ore 12.00, presso la sede municipale, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
2. Franceschini Roberto - Vicesindaco
3. Piva Mauro - Assessore
4. Tomasi Daniela - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Assegnazione di contributo straordinario alla Riserva cacciatori di Telve, Telve di Sopra e Carzano per acquisto divise.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 26/02/2025, assunta al protocollo comunale sub. n. 547 di pari data, il Presidente dell'Associazione Riserva dei cacciatori di Telve, Telve di Sopra e Carzano, con sede a Telve in Via Grazie n. 31 – c.f. 90006560222, ha inoltrato formale richiesta per l'assegnazione di un contributo straordinario dell'importo di euro 5.453,40 iva compresa.=, per coprire parte delle spese di acquisto della divisa di rappresentanza dei soci cacciatori da indossare negli eventi di carattere sociale a cui i cacciatori aderiscono;

Atteso che:

- i membri dell'Associazione Cacciatori, della quale fanno parte numerosi censiti di Carzano, svolgono senza fini di lucro, numerose attività di presidio sul territorio montano effettuando interventi volti al miglioramento delle condizioni ambientali e del paesaggio che ci circonda (ripristino dei sentieri, salvaguardia dell'habitat di specie autoctone ecc...)
- l'Associazione Cacciatori, nello svolgimento della propria attività si avvale di risorse umane proprie, ovvero di volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà;

Considerato che :

- a livello costituzionale (art. 118 comma 4) il legislatore ha previsto che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà c.d. orizzontale, nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà, si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione sussidiaria, di programmazione, di coordinamento, di controllo, di promozione e solo laddove le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente ed efficace da parte dei pubblici poteri, i medesimi hanno anche il potere di sostituzione;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
- in applicazione al principio di sussidiarietà in senso orizzontale, al comma 1 dell'articolo 14 del sopracitato Codice degli Enti Locali (L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.) è previsto che i Comuni valorizzino le libere forme associative e cooperative promuovendo la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

Visto il regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 12.07.2013;

Ritenuta la richiesta pienamente legittima e motivata e come tale non solo rientrante nelle fattispecie previste dal Regolamento sopra citato, ma anche meritevole di accoglimento, essendo funzionale a sostenere le varie attività programmate dall'Associazione;

Ritenuto dunque, in ragione del ruolo che l'Associazione riveste e le finalità che la stessa persegue, di accogliere la richiesta di contributo straordinario, nel limite massimo di € 700,00.= per permettere di far fronte alle spese che l'Associazione dovrà sostenere per l'acquisto delle divise di rappresentanza, contributo che sarà

erogato sulla base della presentazione di idonea rendicontazione e documentazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le regole di cui al citato regolamento di concessione dei contributi e del regolamento di contabilità;

Evidenziato che la richiesta di contributo è in regola con le previsioni previste dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici a privati;

Ritenuto dunque che nulla osta a procedere a quanto sopra;

Richiamata l'attuale normativa in materia di trasparenza, in particolare gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm., l'art. 7 della L.R. 13 dicembre n. 8 e la L.R. 29 ottobre 2014, n.10 e ss.mm.), che in sintesi prevedono l'obbligo per l'Amministrazione di rendere accessibili sui propri siti internet – per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, i provvedimenti che dispongono, per un importo superiore a mille euro (resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a tale soglia), la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e/o l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione;

Accertata la disponibilità di bilancio per la concessione del contributo in parola;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria ;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 28 di data 18.12.2024, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 116 di data 23.12.2024, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2025/2027, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2017 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di concedere, per i motivi in premessa esposti, all'Associazione Riserva cacciatori di Telve, Telve di Sopra e Carzano, con sede in Via Grazie n. 31 a Telve, C.F. 90006560222, un contributo straordinario nel limite massimo di € 700,00.= a parziale copertura delle spese che la medesima dovrà sostenere per l'acquisto

delle divise di rappresentanza,

2. di provvedere all'erogazione del suddetto contributo finanziario con le modalità indicate dal regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 12.07.2013.
3. di dare atto che il contributo massimo di € 700,00.=, sarà liquidato con successivo provvedimento di liquidazione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, tassativamente con presentazione delle relative fatture in originale e quietanziate, e delle entrate conseguite e che a tal proposito potrà essere eventualmente ridotto su base percentuale in conformità alle risultanze di consuntivo come previsto dal regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 12.07.2013;
4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi Euro 700,00 al cap. 5261/380 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di provvedere alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto 1 previa pubblicazione sul sito comunale ai sensi della L.R. n. 10/2014 e ss.mm. e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2012, dei seguenti dati:

6.

Beneficiario		Importo totale (compresa iva)	Riferimento normativo e riferimento amministrativo	Struttura o funzionario responsabile del procedimento	modalità eseguita per l'individuazione del beneficiario
nome e cognome denominazione	codice fiscale Partita IVA				
Associazione RISERVA CACCIATORI DI TELVE, TELVE DI SOPRA E CARZANO	90006560222	€ 700,00	Reg. comunale per concessione finanziamenti (approvato con del. CC 22 dd. 12.07.2013)	Ufficio Segreteria	Istanza di parte

7. di comunicare quanto disposto con la presente all'Associazione cacciatori e di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.
10. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c)

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).